

Prammatica XXIV del 23 febbraio 1792. De Administratione Universitatum.

CENSUAZIONE DEI DEMANI UNIVERSALI

La scarsa utilità proveniente dai terreni demaniali di varia specie, de' quali abonda il Regno, doveva eccitare le provvide cure del Clementissimo Sovrano a rivolgervi lo sguardo per fare ovunque fiorire la meglio intesa agricoltura, sorgente primordiale delle ricchezze, in quanto fosse compatibile collo stato delle popolazioni, e coerentemente alle leggi in osservanza, e dritto di proprietà, giusta le suppliche avanzate al Real Trono nelle relazioni venute colle mappe topografiche dei terreni di ciascuna popolazione, o feudi rustici.

In tale considerazione ha voluto S. M. prescrivere il modo di rendere attiva l'industria dei suoi sudditi; indicando le regole generali da eseguire una tanto benefica operazione, ove si possa; e colle limitazioni contenute nelli seguenti capitoli, ne' quali si parla delle diverse Condizioni di simiglianti fondi.

Col presente editto, adunque, in forma d'istruzione si permette di censire i terreni demaniali di qualunque specie, giusta il prescritto in esso, ed a tenore della norma data in seguito di questo, e l'emolumento che ciascuna Università ne ritrarrà, sarà principalmente impiegato in disgravio della classe più bisognosa con approvazione di S. M.

I.— I governatori di ciascuna Università coll'assistenza del governatore locale nomineranno sei deputati, eligendi in pubblico Parlamento, secondo le leggi, da convocarsi, e celebrarsi, due ecclesiastici, due gentiluomini benestanti, e due comodi agricoltori, che sceglieranno due abili, ed onesti periti per l'esame de' terreni, ed un terzo qualora vi sia disparità tra li due nominati.

II. — Nel Parlamento convocato per l'elezione dei deputati si farà lettura del presente editto, acciò sia nota la Clementissima determinazione di S. M. per la permessa censuazione dei terreni demaniali, e ne siano informati coloro, che vi possano concorrere, o siano nelle circostanze di attendere al miglioramento de' terreni.

III. — Per li demani di proprietà delle Università, siccome ne' Baronali, saranno preferiti i cittadini de' rispettivi luoghi, a' quali sono annessi; salvo rimanendo il diritto di colonia, dove sia in osservanza, ed abbia dato de' legittimi possessori a' medesimi terreni.

IV. — Ne' demani di proprietà delle Università, siccome nei fondi propri di essa, qualora si volessero censuare, si preferiranno i bracciali nei terreni più vicini alle popolazioni; dandone loro nella misura, che possano coltivarli colla propria opera, ed in quelli più lontani a' cittadini coltivatori più facoltosi da esercitarne una più estesa coltura, secondo sarà più conveniente alla popolazione, esclusa ogni preferenza agli attuali affittatori.

V. — Qualora sia maggiore il numero de' bracciali, o cittadini coltivatori al terreno da ripartirsi, fatta la scelta de' meno provveduti di terreni, quei, che rimangono, saranno assoggettati alla sorte.

VI. — De' medesimi demani universali, o terreni propri delle Università, quei, che siano addetti al pascolo, saranno ripartiti tra i possessori degli armenti, e per la picciola industria de' cittadini non possidenti, qualora sia richiesto, si lascerà qualche porzione per loro uso solamente, pagandone discreta fida, che ridondi in comune beneficio.

VII. — Qualora i terreni da censirsi fossero boschi fruttiferi, sarà permesso il farlo con pattuire di conservare, o allevare almeno trenta in quaranta piante per ogni tomolata di terra, oltre delle picciole in arbusto, dopo che sia preceduta la numerazione delle piante esistenti.

VIII. — Si potranno censire le selve cedue colla legge regolare de' tagli, secondo la costante regola di esse, e la censuazione del loro stato.

IX. — Si potranno censire i luoghi di macchie e fratte, colla condizione di allevarvi gli alberi, che siano più analoghi al terreno, e piantarveli, e sempre con tale condizione si dovranno concedere.

X. — Se i terreni siano scoscesi o soggetti allo slamamento, si dovrà pattuire di doversi soltanto piantare, e non coltivarli, che rimosso ogni dubbio dello scioglimento delle terre, specialmente quelli, che sieno superiori a' corsi dei fiumi, o torrenti, donde provengono le rovine, che portano gli ammassi delle terre arenose, e cretose, che seco precipitano.

XI. — Ne' demani feudali si potrà valutare l'uso civico, e compensarsi con una porzione delle terre del demanio medesimo, che sarà d'intera proprietà delle Università, e nella valutazione potrà essere intesa persona, che faccia le parti del Barone, e non avrà effetto senza il Sovrano assenso, come sarà in appresso dinotato.

XII. — Qualora la divisione dell'intero demanio feudale riuscisse difficile, o dispendioso, e dagl'interessati si volesse eseguire la censuazione in modo più facile, in questo caso potrà soltanto il Barone far uso della quarta parte del demanio suddetto per uso de' suoi animali e cultura, e l'altre tre parti si dovranno censuare colle regole di sopra prescritte per le diverse qualità de' terreni, corrispondendosi all'Università quanto se gli deve in compenso dell'uso civico, da essere valutato sopra l'intera estensione del demanio, per quanto ne sarà reso proprietario, concorrendo il Barone per la sua parte nella scelta degli esperti.

XIII. — Per quei terreni di proprietà de' cittadini, ma soggetti all'uso del pascolo comune, quando non siano coltivati, se ne potrà affrancare la servitù, pagandone corrisponsione all'Università, o al Barone, o a colui cui si appartenga la fida, da essere valutata, per poterli chiudere, e con maggior diligenza coltivare.

XIV. — Tutte le promiscuità di pascolo, e legnare saranno abolite tra le Università, riguardo a' terreni censiti, ed i contraventori soggetti alle pene dalle leggi imposte per i dannificanti; e nel caso, che il territorio fosse comune tra più Università, si dia luogo a concorrere alla censuazione alli naturali di esse colla dovuta proporzione.

XV. — Tutte le servitù tra Università e feudi rustici, o di questi tra altri feudi rustici, si potranno transigere, intendendosi le parti interessate buonamente, per convenire del Compenso, ed in caso di riluttanza di alcuna delle parti, se ne dovrà umiliare ricorso al Real Trono per la conveniente provvidenza.

www.demaniocivico.it